



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. 5814

Roma, 12 LUG. 2016

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP 99

Allegati: 2

Alla Società Gonnosfanadiga Ltd.
(c.a. Arch. Luciano Lussorio Virdis)
(sunwisecapital@pec.it; pec@pec.energogreen.com)

Oggetto: **GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex GUSPINI) (VS) – Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato “GONNOSFANADIGA” ed opere connesse.**

Decreto Legislativo n. 152/2006 (VIA).

Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Trasmissione parere tecnico istruttorio della DG ABAP prot. n. 3864 del 22/06/2016 e della nota di trasmissione prot. n. 3866 del 22/06/2016.

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP 2701]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS [ID_VIP 2701]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali – SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
(mbac-dg-ar.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

e, p.c.

Alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio
per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra
(mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna
(sede di Cagliari)
(mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 4430 del 27/06/2016 (con la quale si comunicava a codesta Società l'emissione del nuovo parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP), considerata la richiesta pervenuta a mezzo di email PEC il 28/06/2016 dalla Società Energo Green Renewables s.r.l., per conto della proponente, con la presente si trasmette a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. il nuovo parere tecnico istruttorio emesso con nota prot. n. 3864 del 22/06/2016 e la relativa nota di trasmissione prot. n. 3866 del 22/06/2016.


Tanto si trasmette per dovere d'ufficio.

IL R.U.P.

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III ex DG BeAP

Prot. n. 3866

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP 99

Allegati: 4

Roma, 22 GIU. 2016

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 2701]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.A.V.I.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex GUSPINI) (VS) – Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "GONNOSFANADIGA" ed opere connesse.**

Decreto Legislativo n. 152/2006 (VIA).

Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Trasmissione parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale ABAP.
Comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 2701]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. Al Servizio II Tutela del patrimonio archeologico
dell'ex Direzione generale Archeologia
(mbac-dg-ar.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette il parere tecnico istruttorio negativo motivato (prot. n. 3864 del 22/06/2016) espresso da questa Direzione generale ABAP nell'ambito del procedimento di VIA attivato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. e per le successive determinazioni del



Servizio III – "Tutela del paesaggio" dell'ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III dell'ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. n del DM n. 44/2016.

Tanto si comunica anche a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, il quale potrà quindi provvedere, ove ne ricorreranno le condizioni, all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90.

Si rimane a disposizione per ogni informazione in merito.

IL R.U.P.

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE *ad interim* SERVIZIO III ex DG BeAP⁽¹⁾

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA

(1) Visto il D.D.G. ABAP - Rep. n. 244 del 16/05/2016



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio" dell'ex DG BeAP
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 – FAX 06/6723.4416 / 4499
www.beap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC – Servizio III dell'ex DG BeAP; mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

Prot. n. 3864

Roma, 22 GIU. 2016

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP 99

Allegati: 3 (pareri del Servizio II dell'ex DG Archeologia, SAR-SAR e BeAP-CA del maggio/giugno 2016)

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 2701]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.A.V.I.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex GUSPINI) (VS) – Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "GONNOSFANADIGA" ed opere connesse.**

Decreto Legislativo n. 152/2006 (VIA).

Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 2701]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. Al Servizio II Tutela del patrimonio archeologico
dell'ex Direzione generale Archeologia
(mbac-dg-ar.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il DM n. 44 del 23/01/2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016), la cui entrata in vigore è stabilita al 26/03/2016, previa l’individuazione dei responsabili dei nuovi Uffici centrali e periferici interessati.

VISTA la Circolare n. 57 del 18/03/2016 della Direzione generale organizzazione, avente ad oggetto “D.M. 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

VISTA la Circolare n. 14 del 25/03/2016, prot. n. 5338, del Segretariato Generale, recante “Decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016 “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa”.

VISTA la nota prot. n. 7063 del 02/05/2016 del Segretariato Generale, recante “Circolare n. 67 del 14 aprile 2016 della Direzione generale organizzazione – Conferimento incarico Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla dott.ssa Caterina Bon Valsassina e Madrisio – Presa di servizio – Passaggio di consegne”, con la quale a conclusione della procedura di cui alla suddetta Circolare n. 67 è stata comunicata la sottoscrizione in data 29/04/2016 del contratto individuale di lavoro tra il Ministro e la dott.ssa Caterina Bon Valsassina e Madrisio.

CONSIDERATO che per il progetto di cui sopra l’ex Direzione generale Belle arti e paesaggio (di seguito: “ex Direzione generale BeAP”) ha espresso, di concerto con l’ex Direzione generale Archeologia, un parere tecnico istruttorio con nota prot. n. 27771 del 12/11/2015 (trasmesso con nota del medesimo Ufficio prot. n. 27876 del 12/11/2015, anche per quanto attiene al disposto dell’articolo 10 bis della Legge 241/90) relativamente alla versione dello stesso oggetto di modifica con la presentazione il 21/07/2015 di una nuova

2



Servizio III “Tutela del paesaggio” ex DG BeAP
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

soluzione progettuale.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, successivamente all'emissione del suddetto parere tecnico istruttorio del 12/11/2016, è stato oggetto della trasmissione di nuova documentazione integrativa volontaria in data 24/02/2016, la quale pertanto è stata valutata con il parere tecnico istruttorio dell'ex Direzione generale BeAP, di concerto con l'ex Direzione generale Archeologia, prot. n. 8401 del 25/03/2016, trasmesso con nota del medesimo Ufficio prot. n. 8402 del 25/03/2016 anche per quanto attiene al disposto dell'articolo 10 bis della Legge 241/90.

CONSIDERATO che i pareri tecnico istruttori di cui sopra del 12/11/2015 e del 25/03/2016 descrivono l'iter procedurale esperito e pertanto devono considerarsi in questo senso qui ripresi e considerati quali parti integranti.

CONSIDERATO che l'ex Direzione generale BeAP, successivamente all'emissione del parere tecnico istruttorio del 25/03/2016, con nota prot. n. 8475 del 25/03/2016 ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd. e alle competenti Soprintendenze di settore:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. e a codesti Uffici periferici del MiBACT che questa Direzione generale BeAP, con nota prot. n. 8401 del 25/03/2016, ha emesso il parere tecnico istruttorio ai sensi del DPCM n. 171/2014 (art. 15, co. 2, lett. m).

Il suddetto parere tecnico istruttorio, reso in senso negativo al progetto di cui trattasi, è stato quindi trasmesso con nota della scrivente prot. n. 8402 del 25/03/2016 all'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero per le successive determinazioni dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo oltre che, ovviamente, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Autonoma della Sardegna.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd., per mezzo di e-mail PEC della Società ENERGO Green Renewables s.r.l. del 25/03/2016, a seguito della ricezione della nota del 25/03/2016 di cui sopra, ha chiesto all'ex Direzione generale BeAP di acquisire copia del parere tecnico istruttorio del 25/03/2016.

CONSIDERATO che l'ex Direzione generale BeAP con nota prot. n. 8937 del 01/04/2016 ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 8475 del 25/03/2016 (con la quale si comunicava a codesta Società l'emissione del nuovo parere tecnico istruttorio della Direzione generale BeAP), considerata la richiesta pervenuta a mezzo di email PEC il 25/03/2016 dalla Società Energo Green Renewables s.r.l., per conto della proponente, con la presente si trasmette a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. il nuovo parere tecnico istruttorio emesso con nota prot. n. 8401 del 25/03/2016 e la relativa nota di trasmissione prot. n. 8402 del 25/03/2016.

Tanto si trasmette per dovere d'ufficio >.

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero con nota prot. n. 9550 del 01/04/2016, in riferimento alle suddette note dell'ex Direzione generale BeAP prot. n. 8402 e n. 8465 del 25/03/2016, ha ricordato quanto già comunicato con nota prot. n. 6007 del 29/02/2016 e rappresentato la competenza attribuita alla medesima Direzione generale in merito alla cura della presente istruttoria.

CONSIDERATO che in pari data, ma successivamente alla trasmissione del suddetto parere tecnico istruttorio del 25/03/2016, è pervenuta all'ex Direzione generale BeAP la nota del Ministero dell'ambiente e

3



Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA.RU_U_8214 del 25/03/2016, con la quale si rappresentava, sentita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, alla Società Gonnosfanadiga Ltd. la necessità di provvedere a dare tempestivamente avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa volontaria del 24/02/2016.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd., per il tramite della Società ENERGO Green Renewables s.r.l., con e-mail PEC del 31/03/2016, ha trasmesso copia degli avvisi a mezzo stampa pubblicati in pari data sul Sole24Ore e La Nuova Sardegna.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 14/04/2016 ha trasmesso il 20/04/2016 a mezzo fax le proprie "Controdeduzioni relative al parere tecnico istruttorio della Direzione generale Belle arti e paesaggio, prot. n. 8401 del 25/03/2016, relativo alla procedura di VIA nazionale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Gonnosfanadiga" ed opere connesse - Proponente Gonnosfanadiga Ltd".

CONSIDERATO che l'ex Direzione generale BeAP con nota prot. n. 11633 del 28/04/2016 ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd. e ai competenti Uffici centrali e periferici di questo Ministero:

< In riferimento al progetto in argomento, si conferma a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. l'avvenuta ricezione, a mezzo fax del 20/04/2016, delle Controdeduzioni relative al parere tecnico istruttorio della Direzione generale Belle arti e paesaggio, prot. n. 8401 del 25/03/2016, datate 14/04/2016.

Con la nota del 20/04/2016 di trasmissione delle suddette Controdeduzioni codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. ha comunicato che la trasmissione a mezzo fax è avvenuta "... poiché si sono riscontrati problemi con il servizio di posta elettronica certificata. Sono state inviate almeno n. 3 pec all'indirizzo mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it, ma per nessuna è stata ricevuta la risposta di "avvenuta ricezione", né dal sistema automatico né dal destinatario".

Nel merito di quanto comunicato il 20/04/2016, si deve comunque evidenziare a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. che il proprio sistema di posta elettronica certificata, nei giorni dal 14 al 20 aprile, non ha evidenziato alcun problema di funzionamento, come anche nessun altro proponente o altra Amministrazione pubblica ha dovuto evidenziare analoghe difficoltà di trasmissione o ricezione di avvenuta consegna della PEC.

Per quanto sopra, si evidenzia pertanto a codesta Direzione generale Archeologia e alle Soprintendenze di settore che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 14/04/2016 (pervenuta il 20/04/2016 a mezzo fax) ha presentato le proprie Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio reso dalla scrivente con nota prot. n. 8401 del 25/03/2016 e trasmesso con nota prot. n. 8402 del 25/03/2016.

Considerato che le suddette Controdeduzioni non risultano essere state contestualmente trasmesse anche a codeste competenti Soprintendenze di settore, se ne allega copia alla presente.

Considerato quanto esposto nelle suddette Controdeduzioni, si deve chiedere a codeste Soprintendenze di settore di voler esprimere il proprio parere su quanto ivi esposto entro il 6 giugno 2016.

Alla Direzione generale Archeologia si chiede, una volta ricevuto il suddetto parere della competente Soprintendenza Archeologia, di voler trasmettere entro i successivi 10 giorni il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014 anche in merito a quanto controdedotto dalla proponente nel documento del 14/04/2016.



Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

Si rimane in attesa di riscontro nei termini sopra indicati.

Si deve, inoltre, evidenziare a codesti Uffici del MiBACT che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-U.8214 del 25/03/2016, pervenuta lo stesso giorno dell'emissione del suddetto parere tecnico istruttorio ma successivamente alla relativa spedizione, ha comunicato la necessità di provvedere a dare avviso a mezzo stampa dell'avvenuta presentazione della documentazione integrativa volontaria del 24/02/2016.

Per quanto sopra e considerato che il termine ultimo comunicato dal MATTM sul proprio dedicato sito istituzionale per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico risulta essere il 6 giugno p.v., si comunica alla Società Gonnosfanadiga Ltd. che questa Direzione generale esprimerà le proprie ragioni in merito a quanto controdedotto il 14/04/2016 solo dopo il trascorrere del suddetto termine e acquisiti i pareri delle Soprintendenze di settore e della Direzione generale Archeologia sopra richiesti.

Con l'occasione si deve evidenziare alla Società Gonnosfanadiga Ltd. che con Decreto Ministeriale 23/01/2016 – recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016 ed entrato in vigore il 26/03/2016 - è stata approvata una parziale riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici di questo Ministero.

In particolare, la suddetta riorganizzazione interessa il presente procedimento per quanto attiene la fusione ed accorpamento delle esistenti Soprintendenze di settore (settore Archeologia e settori Belle arti e paesaggio), con la conseguente istituzione del nuovo unico Ufficio periferico, denominato Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, il quale assumerà pertanto le competenze già attribuite alla Soprintendenza Archeologia e alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio.

Di conseguenza la suddetta riorganizzazione interessa anche i corrispondenti Uffici centrali di livello generale, disponendo la fusione di questa Direzione generale Belle arti e paesaggio e della Direzione generale Archeologia, con la conseguente istituzione di un nuovo unico competente Ufficio, denominato Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Il suddetto DM 23/01/2016 ha, inoltre, specificato con l'art. 8, Disposizioni transitorie, che gli Uffici centrali e periferici previgenti (Direzione generale Belle arti e paesaggio, Direzione generale Archeologia, Soprintendenza Archeologia, Soprintendenza Belle arti e paesaggio) sono fatti salvi fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei nuovi Uffici centrali e periferici (Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio).

Alla data della presente non si sono concluse le suddette procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e pertanto nulla risulta mutato attualmente in merito alla previgente riorganizzazione di questo Ministero (definita dal DPCM n. 171/2014).

Conseguentemente alla conclusione delle suddette procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali i nuovi Uffici centrali e periferici dovranno assumere un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, la cui creazione comporterà la simultanea chiusura di quelli attualmente attribuiti a questa Direzione generale, alla Direzione generale Archeologia, alla Soprintendenza Archeologia e alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio.

Per tutto quanto sopra esposto e prima dell'inoltro di qualsivoglia ulteriore documentazione in merito al progetto di cui trattasi, si evidenzia la necessità a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. di

5



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

acquisire aggiornate informazioni in merito all'avvenuto conferimento degli incarichi dirigenziali dei nuovi Uffici centrali e periferici di questo Ministero, attraverso la consultazione del relativo sito istituzionale all'indirizzo: [www.beniculturali.it/Ministero/Struttura organizzativa](http://www.beniculturali.it/Ministero/Struttura_organizzativa).

Si rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito alla riorganizzazione operata dal DM 23/01/2016 >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia della Sardegna** con nota prot. n. 10183 del 24/05/2016 (pervenuto il 30/05/2016) ha espresso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota n. 11633 del 28.04.2016 dell'ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio e delle allegate controdeduzioni della Proponente del 14.04.2016, assunta al protocollo con n. 8668 del 03.05.2016, si evidenzia quanto segue.

In merito alle controdeduzioni della Gonnosfanadiga ltd. di cui al punto 1, p. 3 e ss., si ribadisce quanto già indicato nella precedente interlocuzione: il soprallugo del funzionario di zona ha permesso di percorrere esclusivamente gran parte del perimetro esterno e in quest'area accedendo soltanto ai terreni privi di recinzione. Non è stato possibile verificare l'area di progetto e non è possibile presumere l'assenza di siti archeologici o di aree di interesse archeologico al suo interno.

Si conferma quanto già più volte ribadito nel corso del procedimento: per valutare l'impatto ambientale sulla componente archeologia è necessario predisporre un apposito studio (SIA). Preso atto in più riprese della dichiarata urgenza dei lavori in oggetto, si rammenta che tale studio è funzionale alla predisposizione in fase progettuale da parte della Proponente di eventuali varianti o alternative che permettano la corratta esecuzione delle opere. Si coglie l'occasione per rammentare ancora una volta che qualora durante l'esecuzione dei lavori in progetto avvengano scoperte di cose indicate nell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, in base a quanto stabilito dall'art. 28, commi 2 e 3 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii il Soprintendente può inibire e sospendere gli interventi in atto. In tal senso, la predisposi[zi]one di uno Studio di Impatto Ambientale con i contenuti previsti dal D.Lgs. 152/2006 relativamente agli impatti sul patrimonio culturale archeologico, così come ampiamente e ripetutamente evidenziato essere necessario al minimo alla proponente durante il presente procedimento, può consentire oltre il rispetto di una specifica previsione normativa, anche la riduzione di ogni possibile evenienza tale da dover comportare una interruzione dei lavori in corso d'opera e/o una variante al progetto proposto, fatti che invece la procedura VIA deve poter, per quanto possibile, ridurre al minimo onde dichiarare coerentemente la compatibilità ambientale dell'intervento proposto.

Per quanto sopra, non si può che nuovamente ribadire la mancata predisposizione da parte della proponente degli elementi minimi ritenuti necessari dalla scrivente per completare il SIA presentato e, quindi, esprimere in merito al progetto presentato un parere endoprocedimentale definitivo.

Tutto ciò sopra ricordato, ritenendo di non avere altro da aggiungere alle precedenti note, questa Soprintendenza conferma quanto precedentemente espresso in merito al procedimento in oggetto >.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Tutela del patrimonio archeologico, dell'ex Direzione generale Archeologia** con nota prot. n. 2119 del 07/06/2016, visto il DM n. 44/2016 (art. 8, co. 3), ha espresso il seguente parere:

< Nel far seguito alla richiesta di codesto Servizio III dell'ex DG BeAP di cui alla nota n. 11633 del 28.04.2016, recepita la nota della Soprintendenza Archeologia della Sardegna, prot. 10183 del

6



Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

24.05.2016, si rappresenta quanto segue.

In relazione alle ulteriori controdeduzioni inviate dalla Gonnosfanadiga Ltd. con la nota del 14.04.2016, nel concordare pienamente con quanto espresso dalla citata Soprintendenza, si evidenzia che, in esse, non si riscontrano nuove argomentazioni né vengono forniti elementi che possano rendere necessarie modifiche o integrazioni a quanto affermato nelle precedenti note della Direzione Generale Archeologia.

Si ritiene comunque [~~si ritiene~~] opportuno sottolineare quanto segue.

Punto 1

La constatazione che nell'area "non sono presenti Beni Archeologici dichiarati di importante interesse", ovvero che in tale area non sussistono vincoli archeologici, non esclude che possano essere state individuate in passato tracce di presenze archeologiche stratificate: non è infatti accettabile la proposta corrispondenza fra i termini "dichiarati d'importante interesse" (termine utilizzato nella normativa per indicare i beni vincolati) e "segnalati".

Risulta quindi priva di ogni fondamento l'affermazione della Gonnosfanadiga Ltd. secondo la quale "dichiarare che nell'area non sono presenti Beni Archeologici dichiarati di importante interesse equivale ... ad affermare che negli archivi della Soprintendenza non sono presenti documenti relativi a ritrovamenti nell'area scelta per la costruzione dell'impianto".

Ciò premesso, risulta indiscutibile l'utilità di uno studio approfondito di quanto noto relativamente alla porzione di territorio interessato dai lavori ed infatti anche lo studio delle fonti, richiesto alla proponente quale integrazione al SIA - di cui al D.Lgs. 152/2006 - presentato dalla proponente, è propedeutico, anche se ancora in modo non esaustivo, alla verifica e quindi alla valutazione degli impatti sul patrimonio culturale archeologico, conformemente alla normativa di settore qui applicata.

Punto 2

Si ribadisce quanto già più volte manifestato, da ultimo con la nota 1239 dell'11.02.2016, relativamente alla documentazione che, secondo normativa, la proponente è tenuta a produrre, relativamente allo specifico ambito archeologico qui trattato, per mettere in condizione l'Amministrazione di esprimere il proprio motivato parere >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra con nota prot. n. 7123 del 25/05/2016 ha espresso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento, vista la nota di codesta Direzione Generale n. prot. 11633 del 28/04/2016, assunta al protocollo della Scrivente con il n. 6845 del 19/05/2016, viste le controdeduzioni al parere della Scrivente n. prot. 3318 del 10/03/2016 trasmesse dalla società Energogreen Renewables per conto della proponente Gonnosfanadiga Limited in data 14/04/2016 e pervenute in allegato alla sopra citata nota di codesta Direzione, richiamate inoltre le nostre precedenti note prot. 13094 del 12/10/2015, n. prot. 5306 del 15/04/2015, n. prot. 16749 del 04/11/2014 e n. prot. 10777 del 17/07/2014, si comunicano le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza sulle controdeduzioni presentate.

In merito alla Risposta al punto 3 (pag. 9 e segg.) delle controdeduzioni, si prende atto di quanto sostenuto dalla Società Gonnosfanadiga LTD che seguita a considerare miglioramento ciò che in realtà si configurerebbe come un mantenimento (punti 1, 5, 6) degli usi attuali del suolo o al più una compensazione degli effetti derivanti dalla realizzazione dell'impianto in tale area, ivi compreso un eventuale risparmio

7



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

della risorsa idrica.

Non si comprende, inoltre, in base a quale valutazione sia stato asserito che “gli usi tradizionali non sono sufficienti a recuperare il sito d’impianto, soprattutto visto che nel recente passato le campagne sono state in molti casi abbandonate”, tenuto conto che invece la Scrivente riteneva questo uno scenario auspicabile, come già indicato nel precedente parere che si riporta (Ancor più in quanto gli effetti migliorativi derivanti dalla realizzazione del nuovo impianto non vengono proposti in aree che sarebbero bisognose di una riqualificazione complessiva, come le aree industriali dismesse, ma vanno ad inserirsi in un contesto che potrebbe ancora esser e recuperato ricorrendo agli usi tradizionali).

Si ritiene, pertanto, di non dover argomentare oltre.

In merito alla Risposta al punto 4 (pag. 10) delle controdeduzioni ed in particolare la disamina delle aree brown-field potenzialmente interessate dall’insediamento dell’impianto in progetto ed alle motivazioni che ne hanno portato all’esclusione, la Soprintendenza non può che confermare che i parametri e criteri di valutazione delle aree non possono ovviamente coincidere con quelli suggeriti o perseguiti da un soggetto privato le cui aspettative sono sostanzialmente diverse – perché improntate anche ad altri parametri di natura economica finalizzati alla realizzazione di un progetto economicamente vantaggioso – a discapito della tutela del paesaggio, ossia il compito istituzionale della Scrivente. Appare di tutta evidenza, peraltro, che le tre aree di Porto Torres, Ottana e Macchiareddu già a suo tempo individuate quale alternativa e poi comunque escluse dal proponente non possono considerarsi esaustive delle zone brown-field presenti sul territorio regionale e certamente la loro esclusione, come si è già avuto modo di segnalare a codesta Direzione, non può essere comunque posta quale elemento a supporto per giustificare la validità della scelta effettuata per la localizzazione proposta nel presente progetto.

La Scrivente non intende, infine, esprimersi in merito all’opportunità dell’intervento pubblico nel recupero delle aree dismesse, contaminate e degradate ad opera di attività industriali operate da privati ma ritiene comunque opportuno ribadire l’importanza ed il significato che le opere di compensazione, intese come attività collaterali o valori aggiunti al progetto, possono avere per il contesto di riferimento, specie in caso di opere particolarmente impattanti e non diversamente mitigabili.

Il recupero di aree compromesse da impianti produttivi progressi può costituire una valida misura di compensazione degli impatti paesaggistici arrecati dall’impianto e questo, effettivamente, costituisce un’ipotesi assai vantaggiosa per la collettività, a maggior ragione se le misure compensative proposte nella attuale proposta progettuale risultano di minor utilità per la collettività.

In merito alla Risposta al punto 5 (pag. 11) delle controdeduzioni, non si ritiene di dover argomentare oltre rispetto a quanto già espresso con le precedenti note richiamate pure dai richiedenti – in particolare la nota della Scrivente n. prot. 3318 del 10/03/2016 – in quanto le controdeduzioni presentate richiamano sentenze su cui si è già dibattuto in precedenza.

Anche il riferimento alla Sentenza CdS n. 045566/2014 del 09/09/2014, della quale vengono riportati alcuni stralci, sembra ancora una volta finalizzato a dimostrare la tesi del proponente, in particolare nei riferimenti alla necessità di privilegiare, nell’ambito di valutazioni complessive sul paesaggio, le modalità di approvvigionamento energetico che non immettono sostanze nocive nell’atmosfera, nel considerare la visibilità e la co-visibilità come naturale conseguenza dell’antropizzazione del territorio, nonché il voler comunque assegnare un grado di valenza paesaggistica ai diversi siti per evitare un giudizio complessivo

8



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III “Tutela del paesaggio” ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

che possa essere erroneamente basato su valutazioni arbitrarie di tipo estetico.

Non sembra alla Scrivente che questo riferimento possa apportare alcun elemento innovativo o per una differente valutazione rispetto a quanto già precedentemente sostenuto nelle note pregresse, ivi incluso il riferimento alla sentenza del CdS n. 1674 del 29/01/2013.

Ritenendo di non aver altro da integrare alle precedenti note, questa Soprintendenza conferma il parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Gonnosfanadiga >.

CONSIDERATO il parere tecnico istruttorio dell'ex Direzione generale BeAP, rilasciato in accordo con l'ex Direzione generale Archeologia, prot. n. 27771 del 12/11/2015 (trasmesso con nota del medesimo Ufficio prot. n. 27876 del 12/11/2015, anche per quanto attiene al disposto dell'articolo 10 bis della Legge 241/90) confermato con il presente per la parte relativa alle premesse istruttorie ivi esposte e per la conclusiva valutazione sempre ivi esposta sul progetto in ultimo presentato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd.

CONSIDERATO che la nuova documentazione integrativa volontaria del "Febbraio 2016" è stata già oggetto di valutazione con il parere tecnico istruttorio dell'ex Direzione generale BeAP, rilasciato in accordo con l'ex Direzione generale Archeologia, prot. n. 8401 del 25/03/2016 (trasmesso con nota prot. n. 8402 del 25/03/2016), il quale ha espresso un parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale, inoltrato quindi al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per le successive relative determinazioni ai sensi del DPCM n. 171/2014.

CONSIDERATO pertanto necessario qui riprendere, quali parti integranti, gli elementi scaturiti dal procedimento tecnico istruttorio esperito come riportati nei pareri tecnici istruttori del 12/11/2015 (prot. n. 27771) e del 25/03/2016 (prot. n. 8401).

CONSIDERATO che successivamente all'emanazione del parere tecnico istruttorio del 25/03/2016 di cui sopra, la Società Gonnosfanadiga ha provveduto, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a pubblicare avvisi a mezzo stampa della presentazione della documentazione integrativa volontaria del "Febbraio 2016", nel frattempo già valutata con il suddetto parere tecnico istruttorio del 25/03/2016.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. in merito a quanto valutato con il suddetto parere tecnico istruttorio del 25/03/2016 ha presentato le proprie controdeduzioni con nota del 14/04/2016, le quali sono state quindi trasmesse alle competenti Soprintendenze di settore dall'ex Direzione generale BeAP il 28/04/2016, come sopra riportato.

CONSIDERATO per quanto sopra che con il presente ulteriore parere tecnico istruttorio si devono ancora valutare a cura della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio le controdeduzioni del 14/04/2016 e le osservazioni del pubblico presentate a seguito della pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa relativi alla documentazione integrativa volontaria del "Febbraio 2016".

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa della presentazione delle documentazione integrativa volontaria del 24/02/2016 da parte della Società Gonnosfanadiga Ltd. è pervenuta la seguente osservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quindi acquisite da parte della Direzione generale ABAP attraverso il relativo sito istituzionale:

- Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, Coldiretti Sardegna e Consorzio per la tutela IGP Agnello di Sardegna, con allegate trentatré firme di "Agricoltori, allevatori e residenti nelle aree

9



Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

interessate dal progetto Gonnosfanadiga”, nota priva di data ed assunta al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. DVA.RU.I.15144 del 07/06/2016 (resa pubblica nel relativo sito il 13/06/2016), con la quale, tra l’altro, si osserva di ritenere “... *insensato stravolgere il paesaggio attuale per produrre in un territorio agricolo un’opera industriale. La frammentazione fondiaria, così come presente nel territorio, crea una variabilità del paesaggio, gradevole dal punto di vista estetico e utile a fini ambientali e di protezione per l’avifauna selvatica, che trova in questo modo la possibilità di perpetuare la specie e il sostentamento quotidiano. La presenza di siepi, di aree boschive, di coltivazioni eterogenee, dei trifogli spontanei e dei cereali da seme è necessaria per il mantenimento della biodiversità animale e vegetale. Così pure è importante la composizione floristica mista e autoctona per la qualità dei formaggi. Sulla base delle numerose argomentazioni presentate in oltre 2 anni, noi riteniamo il progetto inaccettabile nei nostri territori, utilizzati a fini produttivi agricoli, nel rispetto delle buone pratiche agricole e della condizionalità, norme che tutelano i suoli, il paesaggio e il territorio ...*”, chiedendo pertanto “... *di considerare improponibile in queste aree destinate ad uso agricolo la costruzione di questa tipologia di impianti industriali ...*”. L’osservazione consente ancora una volta di determinare che le aree interessate dal progetto presentano una viva e partecipe considerazione da parte delle popolazioni locali e, quindi, sono oggetto di un uso agricolo ancora produttivo.

CONSIDERATO che è pervenuta alla Direzione generale ABAP una “... *Segnalazione di Violazioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed esposto illegittimità procedurali*” del 29/05/2016 (si evidenzia che nonostante la data riportata sulla *Segnalazione*, la stessa è stata trasmessa a mezzo e-mail PEC di Italia Nostra Sardegna il 25/05/2016; la medesima *Segnalazione* è stata, inoltre, ritrasmessa alla Direzione generale ABAP dall’Ufficio di Gabinetto del MiBACT con nota prot. n. 16848 del 03/06/2016) a cura del Comitato “Terra che ci appartiene” Gonnosfanadiga, del Comitato “No Megacentrale” Guspini, del Comitato “Sa Nuxedda Free” Vallermosa, del Comitato “Terrasana Decimoputzu” e di Italia Nostra Sardegna/Delegato Energia - tra l’altro indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, alla Regione Autonoma della Sardegna e alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma e Cagliari. Con la suddetta comunicazione i Comitati, nell’evidenziare l’iter temporale e i contenuti del procedimento di cui trattasi e quanto previsto dalla norma di settore, eccepiscono alla fine e tra l’altro come, allo stato attuale, si stia “... *analizzando un progetto del tutto diverso rispetto a quello presentato quasi due anni fa, con caratteristiche impiantistiche e strutturali completamente trasformate, che pertanto andrebbe sottoposto a una nuova procedura di VIA. Sembrerebbe invece che, nonostante i numerosi pareri negativi ormai collezionati dall’impianto in oggetto, si voglia proseguire l’iter procedurale fino a trovare un appiglio qualsiasi per giustificare un improponibile parere positivo ...*”. Di seguito, i suddetti Comitati segnalano i fatti narrati alla Magistratura Inquirente “... *affinché la medesima proceda ad accertare la sussistenza di responsabilità penali nella gestione del procedimento ...*”. Nel merito la Direzione generale ABAP non può che rammentare come per il presente procedimento l’Amministrazione competente individuata dal D.Lgs. 152/2006 sia il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ha già avuto modo di esprimersi nel merito dell’iter procedimentale e dei termini dello stesso, come anche su tutte le richieste di sospensione del procedimento e di proroga dei termini di riscontro da parte della proponente e, quindi, di rapporto con la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA

10



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III “Tutela del paesaggio” ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

18/08

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

e VAS, come anche nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 152/2006 attivato dalla proponente e, quindi, dalla stessa ritirato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, si deve evidenziare in merito ai termini procedurali entro i quali si deve esprimere questo Ministero che l'articolo 26 del D.Lgs. 42/2004 non ha trovato applicazione nel procedimento di cui trattasi. In ultimo, si deve evidenziare come le competenti Direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che nel corso del presente procedimento si sono succedute a seguito delle riorganizzazioni emanate per il medesimo Dicastero, abbiano di volta in volta espresso tempestivamente il proprio parere tecnico istruttorio sul progetto presentato e sulle relative modifiche (cfr. pareri del 12/11/2015 e del 25/03/2016; contributo istruttorio del 16/02/2016, prot. n. 4183), procedendo in tal senso a seguito di quanto di volta in volta stabilito dall'Amministrazione competente.

CONSIDERATO che la suddetta *Segnalazione* del 29/05/2016 è stata fatta propria dall'Associazione Progetto Comune per il tramite del relativo Presidente a mezzo e-mail PEC del 03/06/2016 ("*Facciamo nostro l'esposto di cui al documento allegato unendoci ai comitati sottoscrittori dello stesso ...*"), null'altro allo stesso aggiungendo.

CONSIDERATO che è pervenuta alla Direzione generale ABAP, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del MiBACT con nota prot. n. 16847 del 03/06/2016 (non essendo la medesima *Segnalazione* ugualmente pervenuta direttamente alla Direzione generale ABAP, già correttamente indicata in indirizzo nella stessa, considerata l'errata trascrizione del relativo indirizzo nella e-mail PEC di trasmissione), una "... *Segnalazione di Violazioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed esposto illegittimità procedurali*" del 27/05/2016 (prot. n. 12130) a cura del Comune di Guspini – Ufficio del Sindaco. Nel merito si deve osservare come i contenuti della suddetta segnalazione siano simili – anche se ridotti negli argomenti trattati - a quelli già prodotti dai suddetti Comitati e Associazioni nella relativa nota del 29/05/2016 e, pertanto, non si può che rimandare alle relative controdeduzioni, considerato che gli argomenti trattati nella presente sono già ricompresi in quella di cui sopra e null'altro si può nel merito aggiungere.

CONSIDERATO che la Società non ha prodotto a questa Direzione generale ABAP alcuna controdeduzione alle osservazioni ed esposti prodotti a seguito della pubblicazione dei nuovi avvisi a mezzo stampa.

CONSIDERATO che nel merito di quanto affermato nelle *Controdeduzioni* del 14/04/2016 dalla Società Gonnosfanadiga. – per gli aspetti non già osservati dalle competenti Soprintendenze di settore e dal Servizio II *Tutela del patrimonio archeologico* dell'ex Direzione generale Archeologia -, si deve prendere atto nuovamente di quanto ribadito dalla stessa sul fatto che "... *le integrazioni volontarie del 21/07/2015 non hanno prodotto una nuova soluzione progettuale dell'impianto solare termodinamico ...*", non potendo tuttavia condividere nuovamente tale affermazione per le stesse ragioni ampiamente esposte nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 e le successive comunicazioni dell'ex Direzione generale BeAP, compreso il parere tecnico istruttorio del 25/03/2016, che si ritiene non essere state validamente ancora contraddette da quanto esposto in merito dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. In merito al Punto 6 delle *Controdeduzioni*, ove la proponente afferma di non aver "... *definito le attività di medicaio e pascolo come opere di compensazione ...*" (benché subito dopo si afferma che si deve interpretare per altro passo: "... *se la proposta fin qui descritta non fosse accettata come opera di compensazione ... Dove "proposta fin qui descritta" si riferisce alle attività di medicaio, pascolo ed olivicoltura con sub-irrigazione*", riuscendo quindi sempre più difficile mantenere il presente procedimento all'interno di una ordinata e conseguenziale istruttoria che possa tenere

11



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

costantemente il passo alle diverse volontà progettuali ed interpretative della proponente), si deve osservare quanto già affermato in merito nell'elaborato "Opere di compensazione ambientale" (GN_COMPAMB001, 05/2015 – Relazione "Opere di Compensazione Ambientale per l'impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Gonnosfanadiga". Coltivazione intensiva di Medicago Sativa; Pascolo di Ovini; Oliveti; Sugherete", in particolare il Capitolo 5, p. 18: "... La principale opera di compensazione ambientale prevista è costituita dalla sperimentazione e successiva attuazione di un modello di produzione agricola specializzata ad alto reddito perfettamente integrata con la attività di produzione energetica ...", di cui la sub-irrigazione è solo una parte del sistema proposto – cfr. p. 20, paragrafo 5.1.1: "Nel medicaio verrà utilizzata una tecnica irrigua ad alta efficienza ... La subirrigazione è una tecnica irrigua innovativa ..."); come anche quanto dichiarato nell'elaborato "Diapositive del filmato "Stato attuale dei luoghi e opere di compensazione ambientale"" (GN_STLUCOMPAMB001, 05/2015). La stessa frase riportata dalla proponente nelle Controdeduzioni del 14/04/2016 (p. 13 e tratta dalla p. 27 delle integrazioni volontarie del "Febbraio 2016") si ritiene che non possa che confermare l'interpretazione già fornita in merito con il parere tecnico istruttorio del 25/03/2016. Inoltre, la frase riportata a p. 13 delle Controdeduzioni del 14/04/2016 (relativa alla p. 27 delle integrazioni volontarie del "Febbraio 2016") è tratta dal paragrafo "1.1.4 L'opera di compensazione ambientale", ove l'oggetto dell'affermazione è da riferirsi ad una "realizzazione di medicaio, dell'area pascolo e dell'olivicoltura con l'installazione della sub-irrigazione", per la quale non si ritiene di aver dubbio che il tutto faccia parte di un insieme inscindibile e di cui, adesso, si ritiene di doverne specificare, senza un apparente motivo per la Direzione generale ABAP, la differente qualificazione per parti tra quelle "compensative" e "mitigative" (si confronti in proposito quanto precedentemente affermato dalla proponente, rispetto alla documentazione integrativa volontaria del "Febbraio 2016", nella nota del 04/01/2016, p. 37, punto 17), riconoscendo alla prima categoria solo la sub-irrigazione, la quale però è l'unico fattore riconosciuto dalla stessa proponente per rendere tali attività agricole da "marginali" ad "alto reddito" (ibidem, punto 16, p. 36) e, quindi, garantirne l'efficacia e il mantenimento, tanto più se il relativo onere produttivo deve essere assunto da altri, costituendo quest'ultima osservazione una ulteriore prova dell'insieme inscindibile che vi è tra le attività agricole e la stessa sub-irrigazione. Ad ulteriore conferma dell'interpretazione in merito sostenuta dall'ex Direzione generale BeAP, fatta propria dalla Direzione generale ABAP, nello stesso documento del "Febbraio 2016" (p. 30, paragrafo 1.1.4.1.2 Pascolo) si afferma come "Nel progetto delle opere di compensazione ambientale, 43 ettari di territorio sono stati destinati al pascolo, sempre con installazione della sub-irrigazione ..."; nell'ulteriore paragrafo 1.1.4.1.3 Olivicoltura, si afferma come "Una parte dell'area lorda dell'impianto solare termodinamico verrà destinata all'attività dell'olivicoltura ... L'installazione della sub-irrigazione presenta molti vantaggi ...", evidentemente non potendo immaginare in questo una possibile scissione delle opere per diversa qualificazione di solo quest'ultima come proposta "compensativa", al contrario apparendo il tutto anche in questo caso come un insieme inscindibile. Per quanto sopra non si può condividere la nuova specificazione contenuta nelle suddette Controdeduzioni in merito alla già avvenuta identificazione della sub-irrigazione quale sola opera di "compensazione" (ad ulteriore verifica si leggano le diapositive di cui al documento GN_PREPROG001 del 05/2015, in particolare le n. 103 – punti 5 e 6 – e n. 105 – punto 7, aventi a quale sottotitolo "Compensazioni previste"), se non per riferirla ad una nuova interpretazione della proponente sullo stesso tema, tanto da costituirne una variante da rivalutarsi oggi. Nel merito, quindi, si deve valutare come non appaia

12



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016

MS
8



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

comprensibile il motivo per il quale la proponente intenda oggi identificare la sola sub-irrigazione quale opera di compensazione (non definendo neanche il medicaio e il pascolo allora quali opere di "mitigazione", almeno così coincidendo con l'interpretazione in merito sempre sostenuta da questa Amministrazione e precedentemente riconosciuta dalla stessa proponente, cfr. nota del 04/01/2016 della proponente), perché già la proponente aveva sostenuto il suo essenziale contributo al fine di garantire l'autonoma sopravvivenza e convenienza economica delle attività agricole proposte, altrimenti già non ritenuta possibile dalla proponente. Oggi, tale affermazione apparirebbe quindi non più confermata nel momento in cui si potrebbe realizzare il medicaio, il pascolo e l'olivicoltura anche senza la sub-irrigazione. Tali attività agricole, tuttavia, erano state già definite dalla proponente come non di suo interesse imprenditoriale, ragione per la quale in mancanza della sub-irrigazione – e quindi della loro particolare remuneratività - non si può logicamente pensare a maggior ragione che la stessa se ne possa assumere domani l'onere nella certezza della loro improduttività economica, tanto quanto si può immaginare farebbero altri imprenditori agricoli che invece dovrebbero costituire, per il ragionamento esposto dalla proponente, una cooperativa per la stessa attività così in perdita. E' il caso di osservare, infatti, come la proponente nelle pregresse comunicazioni in merito aveva sostenuto l'importanza della sub-irrigazione quale elemento determinante la sostenibilità economica autonoma di tali opere di "compensazione" – e quindi non altrimenti attribuibile se non al relativo insieme inscindibile della proposta "compensativa" originaria della proponente medicaio/sub-irrigazione, pascolo/sub-irrigazione e olivicoltura/sub-irrigazione (già ritenute nei pareri tecnici istruttori emessi quale parte mitigatoria importante degli impatti generati per una possibile favorevole dichiarazione di compatibilità ambientale relativamente agli aspetti di propria competenza). La sostenibilità economica autonoma delle opere di "compensazioni" (da intendersi come un insieme inscindibile e quindi con la particolare remuneratività che alle stesse si poteva attribuire) era stata messa in risalto dalla proponente in riferimento alla possibilità che un soggetto imprenditoriale possa decidere di proporre un investimento impiantistico quale quello di cui trattasi anche nell'ipotesi di una sua non remuneratività a lungo termine, la cui opportunità imprenditoriale però si era sottolineato a cura della stessa proponente essere riservata solamente allo stesso soggetto imprenditoriale. Ancora, la proponente aveva sostenuto che la sub-irrigazione era l'elemento fondamentale da considerarsi per consentire la trasformazione dei terreni già descritti dalla stessa quali improduttivi e ormai tendenti alla desertificazione, in altrettanti floridamente sfruttabili per attività agro-pastorali di sicura remuneratività. Nel merito di quanto si sarebbe concretizzato nel momento in cui non fosse stata accettata la realizzazione dell'opera di "compensazione" proposta, la proponente afferma a p. 33 delle integrazioni volontari del "Febbraio 2016" che avrebbe di conseguenza evitato l'investimento "lasciando il terreno allo stato attuale" e, quindi, senza altro concretamente fare o proporre per gli stessi impatti sul paesaggio, che invece sarebbero determinati dalla trasformazione dei suoli per la costruzione dell'impianto solare termodinamico con i relativi terrazzamenti. La suddetta evenienza è riconfermata anche nelle *Controdeduzioni*: "... ovviamente, medicaio, pascolo ed olivicoltura [nota della Direzione generale ABAP: nell'elenco non si cita più la sughereta] si continueranno a svolgere utilizzando il terreno allo stato attuale, al fine di mantenere gli usi tipici agropastorali del sito"; tale ultimo fatto precedentemente però era stato negato come essere in atto, avendo definiti i terreni in uno stato di abbandono e non coltivazione e tendenti alla naturale rapida desertificazione (cfr. anche la nota della Società Gonnosfanadiga Ltd. del 09/02/2015, p. 26), tanto da non essere autonomamente produttivi e quindi caratterizzanti attività agricole che sopravvivono solo grazie ai contributi

13



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

MA
20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III ex DG BeAP

straordinari alle stesse riservate (cfr. anche la nota della Società Gonnosfanadiga Ltd. del 09/02/2015, pp. 15 e 21). Anche per tale ultima ragioni non appare comprensibile l'ultima affermazione della proponente per la quale si sarebbe dovuta interpretare la sub-irrigazione quale intervento diverso e separato rispetto a quello proposto di sviluppo delle attività agro-pastorali all'interno dell'impianto, così dovendo illogicamente separare la relativa valutazione tra la presente procedura di VIA (riservata solo al medicaio e pascolo) e quella successiva dell'autorizzazione unica (riservata alla sola sub-irrigazione), quest'ultima d'altronde non attivata per esplicita volontà della proponente. Non si può pertanto che concludere che anche nel caso dell'ultima interpretazione proposta dalla proponente il 14/04/2016 permangono tutte le incertezze già descritte sul mantenimento all'interno del resede dell'impianto solare termodinamico di una attività agro-pastorale, contribuendo ciò alla determinazione di dover confermare i pareri tecnici istruttori resi il 12/11/2015 e il 25/03/2016, stante la fondamentale necessità descritta di mantenere l'uso agricolo esistente dei terreni impegnati dall'impianto solare termodinamico per la tutela delle relative qualità del paesaggio.

VISTE le ulteriori valutazioni espresse dalle Soprintendenze di settore territorialmente competenti con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti in merito alle *Controdeduzioni* della Società Gonnosfanadiga Ltd. del 14/04/2016.

ACQUISITE le ulteriori valutazioni espresse dal Servizio II *Tutela del patrimonio archeologico* dell'ex Direzione generale Archeologia con la nota prot. n. 2119 del 07/06/2016 sopra integralmente trascritta.

ESAMINATE le *Controdeduzioni* del 14/04/2016 della Società Gonnosfanadiga Ltd.

CONSIDERATO che permangono ancora anche gli elementi di indeterminazione progettuale e di incertezza degli impatti descritti nei pareri tecnici istruttori del 12/11/2015 e del 25/03/2016, con la presa d'atto in quest'ultimo riportata in riferimento a quanto comunicato dall'ex Direzione generale BeAP nella nota prot. n. 4183 del 16/02/2016.

CONSIDERATO che la nuova soluzione progettuale alla fine presentata dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. il 21/07/2015 rappresenta ancora quella che al termine del procedimento di VIA deve essere oggetto dell'univoca valutazione tecnico istruttoria della competente Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che le istruttorie condotte dagli Uffici periferici e centrali hanno concordemente individuato in ultimo nella soluzione progettuale 'definitiva' presentata il 21/07/2015 elementi di impatto significativo e negativo sul patrimonio culturale e il paesaggio, come già valutati nei pareri tecnici istruttori del 12/11/2015 e del 25/03/2016, e che pertanto la predetta nuova soluzione progettuale – sostanzialmente modificativa di quella originariamente presentata con l'istanza per quanto riguarda le modifiche morfologiche del sito prescelto – non può ritenersi compatibile con la necessaria conservazione del medesimo patrimonio culturale e del paesaggio.

CONSIDERATO che gli elementi esposti nelle *Controdeduzioni* del 14/04/2016 della Società Gonnosfanadiga Ltd. non hanno fatto emergere nuovi o ulteriori elementi che possono far mutare il parere tecnico istruttoria negativo espresso il 12/11/2015 e il 25/03/2016.

CONSIDERATO che il progetto non ha subito anche alcun aggiornamento o coordinamento interno rispetto a tutte le carenze già esposte nei pareri del 12/11/2015 e del 25/03/2016, che anche in questo senso devono essere qui riconfermati nella loro conclusiva valutazione negativa, visto che la documentazione integrativa volontaria del febbraio 2016 non è stata intesa dalla proponente quale occasione per rimediare anche a tali aspetti e tanto meno lo sono state le *Controdeduzioni* del 14/04/2016.

14



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

CONSIDERATO che i contenuti rappresentati dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. nella nota del 09/06/2016, con la quale si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una ulteriore sospensione del procedimento per 45 giorni, non risultano avere attinenza con l'aggiornamento, modifica, adeguamento ed integrazione del progetto qui nuovamente valutato in riferimento a tutte le carenze e impatti descritti quali di competenza di questo Ministero, avendo la Società rappresentato l'intenzione di fornire ulteriori integrazioni volontarie allo scopo di "... *descrivere le iniziative, correlate all'impianto solare termodinamico oggetto della presente procedura di VIA, che sono state inserite nell'Accordo di Programma ...*" e riguardanti "... *attività di ricerca, sviluppo e collaborazione con enti ed aziende ...*".

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 11624 del 14/06/2016 ha espresso il proprio ulteriore parere sulle integrazioni volontarie del 2016.

RILEVATO che uno dei soggetti istituzionali, la Regione Autonoma della Sardegna, che viene citata dalla proponente quale futura sottoscrittrice dell'Accordo di Programma che dovrebbe impattare sul progetto di cui trattasi, ha espresso il 14/06/2016 su questo stesso progetto il proprio secondo parere tecnico negativo.

CONSIDERATO che anche la richiesta del 09/06/2016 della proponente dimostra ancora l'esigenza della stessa di dover riconsiderare iniziative correlate al progetto, il quale appare pertanto anche per tale esigenza incompleto e ormai abbisognevole di una sua profonda riconsiderazione in riferimento a tutte le sue implicazioni ed esigenze, che le documentazioni integrative ed integrative volontarie non hanno fino ad adesso consentito evidentemente alla proponente di approfondire adeguatamente.

CONSIDERATE le ragioni poste a base della ulteriore richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di sospensione del procedimento per ulteriori 45 giorni e che tra di esse si rileva ancora l'esigenza di sperimentare tecniche agricole e, quindi, non risulta ancora certa la loro reale fattibilità nel caso di cui trattasi, come già ampiamente valutato nei precedenti pareri tecnici istruttori espressi.

CONSIDERATO che i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa impongono di concludere con l'espressione di un parere tecnico istrutorio la valutazione delle controdeduzioni presentate dalla proponente a seguito dell'espressione del parere tecnico istrutorio del 25/03/2016 - come preannunciato alla stessa proponente dall'ex Direzione generale BeAP nella nota del 28/04/2016 - e che risulta ugualmente necessario includere nella stessa valutazione quanto presentato a seguito della pubblicazione degli ultimi avvisi a mezzo stampa, il tutto al fine di rendere note alla proponente le determinazioni in ultimo espresse nel presente parere tecnico istrutorio.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.16130 del 17/06/2016 ha riscontrato l'ulteriore richiesta di sospensione del procedimento del 09/06/2016, affermando, tra l'altro, che "... *risultano esperiti tutti gli adempimenti procedurali previsti, dovendosi quindi pervenire ad una definizione del procedimento in questione ... In conclusione, in ottemperanza al principio di economicità procedimentale, il procedimento di cui trattasi non può essere ulteriormente dilazionato a causa della parcellizzazione della produzione di documentazione ...*".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione

15



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

20/06/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III ex DG BeAP

ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

VISTE quindi le ulteriori valutazioni espresse nei pareri delle Soprintendenze di settore; viste le valutazioni espresse nel parere del Servizio II *Tutela del patrimonio archeologico* dell'ex Direzione generale Archeologia; esaminate le *Controdeduzioni* del 14/04/2016 della Società Gonnosfanadiga Ltd.; a conclusione della ulteriore istruttoria condotta per la procedura in oggetto, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** deve confermare per le valutazioni alle *Controdeduzioni* del 14/04/2016 come sopra riportate, il **parere tecnico istruttorio negativo** espresso con le relative motivazioni dall'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio, di concerto con l'ex Direzione generale Archeologia, con nota prot. n. 27771 del 12/11/2015 (trasmesso con nota prot. n. 27876 del 12/11/2015) e con nota prot. n. 8401 del 25/03/2016 (trasmesso con nota prot. n. 8402 del 25/03/2016) alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto 'definitivo' come modificato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. il 21/07/2015.

IL R.U.P.

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE *ad interim* SERVIZIO III ex DG BeAP⁽¹⁾
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA

(1) Visto il D.D.G. ABAP - Rep. n. 244 del 16/05/2016



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio" ex DG BeAP
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III ex DG BeAP: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano,
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra*

PROT. FL23 DEL 25 MAG. 2016

ALLEGATI N. ____ CLASS. 34.19.09/107.7

RIE. FOGLIO N. 11633 DEL 28/04/2016

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio, Servizio Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 ROMA

(mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e p.c.

Al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo per la Sardegna
(mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna
(mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it)

OGGETTO: GONNOSFANADIGA, VIJLACIDRO - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Gonnosfanadiga. Procedura di Valutazione di Impatto ambientale statale ex D. Lgs. 152/2006. - Parere endoprocedimentale a seguito di controdeduzioni del 14/04/2016 della Società Gonnosfanadiga LTD

In riferimento al progetto in argomento, vista la nota di codesta Direzione Generale n. prot. 11633 del 28/04/2016, assunta al protocollo della Scrivente con il n. 6845 del 19/05/2016, viste le controdeduzioni al parere della Scrivente n. prot. 3318 del 10/03/2016 trasmesse dalla società Energogreen Renewables per conto della proponente Gonnosfanadiga Limited in data 14/04/2016 e pervenute in allegato alla sopra citata nota di codesta Direzione, richiamate inoltre le nostre precedenti note prot. 13094 del 12/10/2015, n. prot. 5306 del 15/04/2015, n. prot. 16749 del 04/11/2014 e n. prot. 10777 del 17/07/2014, si comunicano le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza sulle controdeduzioni presentate.

In merito alla Risposta al punto 3 (pag. 9 e segg.) delle controdeduzioni, si prende atto di quanto sostenuto dalla Società Gonnosfanadiga LTD che seguita a considerare miglioramento ciò che in realtà si configurerebbe come un mantenimento (punti 1, 5, 6) degli usi attuali del suolo o al più una compensazione degli effetti derivanti dalla realizzazione dell'impianto in tale area, ivi compreso un eventuale risparmio della risorsa idrica.

Non si comprende, inoltre, in base a quale valutazione sia stato asserito che *“gli usi tradizionali non sono sufficienti a recuperare il sito d'impianto, soprattutto visto che nel recente passato le campagne sono state in molti casi abbandonate”*, tenuto conto che invece la Scrivente riteneva questo uno scenario auspicabile, come già indicato nel precedente parere che si riporta *(Ancor più in quanto gli effetti migliorativi derivanti dalla realizzazione del nuovo impianto non vengono proposti in aree che sarebbero bisognose di una riqualificazione complessiva, come le aree industriali dismesse, ma vanno ad inserirsi in un contesto che potrebbe ancora esser e recuperato ricorrendo agli usi tradizionali).*

Si ritiene, pertanto, di non dover argomentare oltre.

In merito alla Risposta al punto 4 (pag. 10) delle controdeduzioni ed in particolare la disamina delle aree brown-field potenzialmente interessate dall'insediamento dell'impianto in progetto ed alle motivazioni che ne hanno portato all'esclusione, la Soprintendenza non può che confermare che i parametri e criteri di valutazione delle aree non possono ovviamente coincidere con quelli suggeriti o perseguiti da un soggetto privato le cui aspettative sono sostanzialmente diverse – perché improntate anche ad altri parametri di natura economica finalizzati alla realizzazione di un progetto economicamente vantaggioso – a discapito della tutela del paesaggio, ossia il compito istituzionale della Scrivente. Appare di tutta evidenza, peraltro, che le tre aree di Porto Torres, Ottana e Macchiareddu già a suo tempo individuate quale alternativa e poi comunque escluse dal proponente non possono

1



09123 Cagliari - Via Cesare Battisti, 2 - tel. 070/20101 - fax 070/2086163 - <http://www.sbapsae-caor.beniculturali.it>

e-mail: sbcap-ca@beniculturali.it Posta elettronica certificata: mbac-sbcap-ca@mailcert.beniculturali.it

Ufficio tecnico:

e-mail: sbapsae-ca.tutela@beniculturali.it

Posta elettronica certificata: mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano,
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra

considerarsi esaustive delle zone brown-field presenti sul territorio regionale e certamente la loro esclusione, come si è già avuto modo di segnalare a codesta Direzione, non può essere comunque posta quale elemento a supporto per giustificare la validità della scelta effettuata per la localizzazione proposta nel presente progetto.

La Scrivente non intende, infine, esprimersi in merito all'opportunità dell'intervento pubblico nel recupero delle aree dismesse, contaminate e degradate ad opera di attività industriali operate da privati ma ritiene comunque opportuno ribadire l'importanza ed il significato che le opere di compensazione, intese come attività collaterali o valori aggiunti al progetto, possono avere per il contesto di riferimento, specie in caso di opere particolarmente impattanti e non diversamente mitigabili.

Il recupero di aree compromesse da impianti produttivi pregressi può costituire una valida misura di compensazione degli impatti paesaggistici arrecati dall'impianto e questo, effettivamente, costituisce un'ipotesi assai vantaggiosa per la collettività, a maggior ragione se le misure compensative proposte nella attuale proposta progettuale risultano di minor utilità per la collettività.

In merito alla Risposta al punto 5 (pag. 11) delle controdeduzioni, non si ritiene di dover argomentare oltre rispetto a quanto già espresso con le precedenti note richiamate pure dai richiedenti – in particolare la nota della Scrivente n. prot. 3318 del 10/03/2016 – in quanto le controdeduzioni presentate richiamano sentenze su cui si è già dibattuto in precedenza.

Anche il riferimento alla Sentenza CdS n. 045566/2014 del 09/09/2014, della quale vengono riportati alcuni stralci, sembra ancora una volta finalizzato a dimostrare la tesi del proponente, in particolare nei riferimenti alla necessità di privilegiare, nell'ambito di valutazioni complessive sul paesaggio, le modalità di approvvigionamento energetico che non immettono sostanze nocive nell'atmosfera, nel considerare la visibilità e la co-visibilità come naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio, nonché il voler comunque assegnare un grado di valenza paesaggistica ai diversi siti per evitare un giudizio complessivo che possa essere erroneamente basato su valutazioni arbitrarie di tipo estetico.

Non sembra alla Scrivente che questo riferimento possa apportare alcun elemento innovativo o per una differente valutazione rispetto a quanto già precedentemente sostenuto nelle note pregresse, ivi incluso il riferimento alla sentenza del CdS n. 1674 del 29/01/2013.

Ritenendo di non aver altro da integrare alle precedenti note, questa Soprintendenza conferma il **parere contrario** alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Gonnosfanadiga.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Stefano Montinari)

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Fausto Martino)





Cagliari, **24 MAG. 2016** 2016

Ministero dei Beni
e delle Attività
Culturali e del
Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA

Tel. 070.605181 - Fax. 070.658871

E.mail - sar-sar@beniculturali.it

PEC. mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it

P.zza Indipendenza n.7 - 09124 CAGLIARI

SEDE OPERATIVA

Alla D.G. Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio III - Tutela del Paesaggio ex DG BeAP
mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it
piero.aebischer@beniculturali.it

Alla D.G. Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio II - Tutela del patrimonio archeologico
ex DG Archeologia
mbac-dg-ar.servizio2@mailcert.beniculturali.it

e p.c. Alla Soprintendenza BeAP di Cagliari
mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiBACT
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

Risposta al Foglio del.....
Div. Serv.....N. .
del

Prot. N. 10183

Allegati

CLASS. 34.18.07/8.1

Lettera inviata solo tramite E-MAIL

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

OGGETTO: Gonnosfanadiga - Villacidro (ex Guspini) - Impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Gonnosfanadiga".

Decreto Legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii. (V.I.A.)

Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Parere endoprocedimentale a seguito di Controdeduzioni delle 14.04.2016

In riferimento alla nota n. 11633 del 28.04.2016 dell'ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio e delle allegate controdeduzioni della Proponente del 14.04.2016, assunta al protocollo con n. 8668 del 03.05.2016, si evidenzia quanto segue.

In merito alle controdeduzioni della Gonnosfanadiga Ltd. di cui al punto 1, p. 3 e ss., si ribadisce quanto già indicato nella precedente interlocuzione: il sopralluogo del funzionario di zona ha permesso di percorrere esclusivamente gran parte del perimetro esterno e in quest'area accedendo soltanto ai terreni privi di recinzione. Non è stato possibile verificare l'area di progetto e non è possibile presumere l'assenza di siti archeologici o di aree di interesse archeologico al suo interno.

Si conferma quanto già più volte ribadito nel corso del procedimento: per valutare l'impatto ambientale sulla componente archeologia è necessario predisporre un apposito studio (SIA). Preso atto in più riprese della dichiarata urgenza dei lavori in oggetto, si rammenta che tale studio è funzionale alla predisposizione in fase progettuale da parte della Proponente di eventuali varianti o alternative che permettano la coratta esecuzione delle opere. Si coglie l'occasione per rammentare ancora una volta che qualora durante l'esecuzione dei lavori in progetto avvengano scoperte di cose indicate nell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, in base a quanto stabilito dall'art. 28, commi 2 e 3 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii il Soprintendente può inibire e sospendere gli interventi in atto. In tal senso, la predisposizione di uno Studio di Impatto Ambientale con i contenuti previsti dal D.Lgs. 152/2006 relativamente agli impatti sul patrimonio culturale archeologico, così come ampiamente e ripetutamente evidenziato essere necessario al minimo alla proponente durante il presente procedimento, può consentire oltre il rispetto di una specifica previsione normativa, anche la riduzione di ogni possibile evenienza tale da dover comportare una interruzione dei lavori in corso d'opera e/o una variante al progetto proposto, fatti che invece la procedura VIA deve poter,

per quanto possibile, ridurre al minimo onde dichiarare coerentemente la compatibilità ambientale dell'intervento proposto.

Per quanto sopra, non si può che nuovamente ribadire la mancata predisposizione da parte della proponente degli elementi minimi ritenuti necessari dalla scrivente per completare il SIA presentato e, quindi, esprimere in merito al progetto presentato un parere endoprocedimentale definitivo.

Tutto ciò sopra ricordato, ritenendo di non avere altro da aggiungere alle precedenti note, questa Soprintendenza conferma quanto precedentemente espresso in merito al procedimento in oggetto.

MCa

Il Soprintendente *ad interim*
Marco Edoardo Minoja
NOTA FIRMATA DIGITALMENTE



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio II dell'ex DG Archeologia
Via di San Michele 22 - 00153 - ROMA

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Roma, 7 giugno 2016

Alla DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO
Servizio III dell'ex DG BeAP

mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

E.p.o.

Prot. n. DG-ABAP 2119 Class. 34.19.04/36.2 Allegati

OGGETTO: GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex Guspini) (VS) - Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "GONNOSFANADIGA" ed opere connesse. Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA
Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Nel far seguito alla richiesta di codesto Servizio III dell'ex DG BeAP di cui alla nota n. 11633 del 28.04.2016, recepita la nota della Soprintendenza Archeologia della Sardegna, prot. 10183 del 24.05.2016, si rappresenta quanto segue.

In relazione alle ulteriori controdeduzioni inviate dalla Gonnosfanadiga Ltd. con la nota del 14.04.2016, nel concordare pienamente con quanto espresso dalla citata Soprintendenza, si evidenzia che, in esse, non si riscontrano nuove argomentazioni né vengono forniti elementi che possano rendere necessarie modifiche o integrazioni a quanto affermato nelle precedenti note della Direzione Generale Archeologia.

Si ritiene comunque si ritiene opportuno sottolineare quanto segue.

Punto 1

La constatazione che nell'area "non sono presenti Beni Archeologici dichiarati di importante interesse", ovvero che in tale area non sussistono vincoli archeologici, non esclude che possano essere state individuate in passato tracce di presenze archeologiche stratificate: non è infatti accettabile la proposta corrispondenza fra i termini "dichiarati d'importante interesse" (termine utilizzato nella normativa per indicare i beni vincolati) e "segnalati".

Risulta quindi priva di ogni fondamento l'affermazione della Gonnosfanadiga Ltd. secondo la quale "dichiarare che nell'area non sono presenti Beni Archeologici dichiarati di importante interesse equivale ... ad affermare che negli archivi della Soprintendenza non sono presenti documenti relativi a ritrovamenti nell'area scelta per la costruzione dell'impianto".

Ciò premesso, risulta indiscutibile l'utilità di uno studio approfondito di quanto noto relativamente alla porzione di territorio interessato dai lavori ed infatti anche lo studio delle fonti, richiesto alla proponente quale integrazione al SIA - di cui al D.Lgs. 152/2006 - presentato dalla proponente, è propedeutico, anche se ancora in modo non esaustivo, alla verifica e quindi alla valutazione degli impatti sul patrimonio culturale archeologico, conformemente alla normativa di settore qui applicata.

Punto 2

Si ribadisce quanto già più volte manifestato, da ultimo con la nota 1239 dell'11.02.2016, relativamente alla documentazione che, secondo normativa, la proponente è tenuta a produrre, relativamente allo specifico ambito archeologico qui trattato, per mettere in condizione l'Amministrazione di esprimere il proprio motivato parere.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II DELL'EX DG ARCHEOLOGIA
(Jeannette Papadopoulos)

HCF

Handwritten signature